

Approvazione della convenzione tra l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito – e il Sig. CRISTALDI ANGELO per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

D.D.G. n. 243

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.P.R. 26.7.1965, n.1074 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria ed in particolare l'art.8 ;
- VISTA la legge regionale 29.12.1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 ed in particolare l'art. 48 che disciplina le competenze della Direzione regionale delle finanze e del credito;
- VISTI gli artt.7 ed 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme concernenti la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali e l'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO il D.P.Reg. n.12/2016 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della predetta legge regionale n.19/2008; e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO il D.P.Reg. n.700 del 16/02/2018, con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia alla dott.ssa Cannata Benedetta Grazia;
- VISTO il DDG n.1034 del 27 giugno 2016 con il quale è stato conferito l'incarico a Dirigente del Servizio 2 "Tassa Automobilistica" alla Dott.ssa Dania Ciaceri;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n.1126 del 21 Luglio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico della Unità operativa S2.1 "Gestione tassa automobilistica regionale" alla Dott.ssa Maria Francesca Campagna;
- VISTO l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, ai sensi del quale, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale e dalla medesima cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale;
- VISTO il successivo articolo 4 "Soggetti intermediari" della citata legge regionale n. 16/2015, il quale prevede che "Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell' articolo 40 e dal comma 42 dell' articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d' Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l' Assessorato regionale dell' Economia";
- VISTO l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449;
- VISTO il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
- VISTE le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999 con le quali il Ministero delle Finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed ACI risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle

Finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel S.O. alla GURI n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano pertanto il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;

- VISTA la nota Prot. 110/13/MAS/vt del 14 Giugno 2013, con la quale Sermetra Net Service S.R.L. comunica che il Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche nella seduta del 15 Marzo 2011 ha preso atto dell'esito favorevole relativo "alla verifica delle modalità di collegamento con l'archivio SGATA e sui requisiti di sicurezza previsti per lo svolgimento del servizio" ai sensi dell'art. 31 comma 42 della legge 23 dicembre 1998 n.448.
- VISTA la nota n.P/49 del 26 ottobre 2007, con la quale il Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche comunica che il sistema informatico Stanet S.P.A. rispetta le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle Finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 1999 e assicurano pertanto il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- VISTO il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n.159;
- VISTO il regolamento 260/2012 del Parlamento Europeo e dal conseguente provvedimento della Banca D'Italia del 22/02/2013, che ha emanato per l'Italia le relative istruzioni applicative, dal 1° febbraio 2014 i servizi nazionali di bonifico e di addebito diretto (R.I.D.) sono sostituiti con nuovi servizi SEPA Credit Transfer ( S.C.T. – bonifico SEPA e SEPA Direct Debit (S.D.D. – incasso SEPA nelle sue varianti CORE 2 e B2B);
- RITENUTO di adottare per tutti i riversamenti delle Tasse Automobilistiche riscosse dai Tabaccai e dalle Agenzie pratiche auto lo schema SEPA Direct Debit Business to Business (SDD –B2B) in quanto schema di gestione di addebito più confacente alle esigenze di riscossione e tutela del credito rinveniente dalle tasse automobilistiche;
- RITENUTO che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai Tabaccai e dalle Agenzie pratiche auto operanti nel territorio della Regione, avvenga presso la cassa Regionale esclusivamente secondo la procedura SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B) dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca della medesima;
- VISTA l'istanza di richiesta della convenzione del Sig. Cristaldi Angelo assunta al protocollo informatico di questo Ufficio n. 5536 del 27/02/2018, nella qualità di socio accomandatario dell'agenzia "CRISTALDI ANGELO & C.S.A.S." codice operativo M.C.T.C. CT1045 con sede a Giarre (CT) Corso Messina n.60 c.a.p.95014;
- PRESO ATTO che il predetto istante dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Polo SERMETRA NET SERVICE srl per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
- che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare direttamente dal proprio conto corrente attraverso il mandato SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (SDD – B2B) compilato dalla Stessa;
  - che il predetto Sig. Cristaldo Angelo a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione ha stipulato, con ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASUGUROS la polizza fideiussoria n.IN0609091 per l'importo di Euro 51.646,00 (€ Cinquantunoseicentoquarantaseimila/00), assunta al protocollo informatico di questo Ufficio n. 1812 del 24/01/2018;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale del 18 gennaio 2013 n.5, che obbliga a richiedere la documentazione antimafia nei casi previsti del D.Lgs. n.159/2011;
- VISTE le dichiarazioni,assunte al protocollo informatico di questo Ufficio n.5536 del 27/02/2018, del Sig. Cristaldi Angelo rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le quali dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione n. 001 del 17/09/2002, rilasciata dalla Provincia regionale di Catania, ai sensi della legge n.264/91, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale dal 10/06/1997 al n CT-230137 e che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto di concludere contratti con le pubbliche amministrazioni ovvero di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 87 il quale prevede che "La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,";
- CONSIDERATO che in data 25/01/2018 si è proceduto alla consultazione della sopra citata banca dati nazionale unica.

VISTO l'articolo 88, comma 4-bis, del citato D.Lgs 159/2011 il quale prevede che decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

CONSIDERATO che essendo decorso il termine di cui all'articolo 88, comma 4 bis, del citato D.Lgs 159/2011, in assenza della comunicazione antimafia, quest'Ufficio deve procedere alla stipula della convenzione con il Sig. Cristaldi Angelo, sotto condizione risolutiva del provvedimento all'esito degli accertamenti dai quali risulti emergere la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs n.159/2011;

RILEVATO che questa Amministrazione, in data 27/02/2018 con prot. n.5536 ha acquisito l'autocertificazione di cui all'articolo 88, comma 4 bis, del D.Lgs 159/2011 da parte del Sig. Cristaldi Angelo;

RILEVATO che questa Amministrazione, in data 07/03/2018 con prot. n.6366 ha acquisito copia della convenzione firmata con autentica da parte del Sig. Cristaldi Angelo;

RITENUTO pertanto che occorre procedere all'approvazione della predetta convenzione.

### DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa è approvata la convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito e il Sig. Cristaldi Angelo nato a Piedimonte Etneo (CT) il 10/12/1967 e residente a Mascali (CT) via Spiaggia n.47 CAP 95016 codice fiscale CRSNGL67T10G597A, nella qualità di Socio accomandatario rappresentante dell'Agenzia CRISTALDI ANGELO & C. S.A.S. partita iva 03377260876, con sede in Catania (CT) Corso Messina n.60 c.a.p. 95014, codice operativo M.C.T.C. CT1045, con la quale è affidato al predetto soggetto, per il periodo previsto dall'articolo 2 primo comma della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.264.

Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente con il mandato SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (SDD – B2B) alla Cassa Regionale – UNICREDIT S.P.A. – Via Campolo n.65 Palermo, sul conto corrente  
IBAN IF 27 Y 02008 04625 000300002138

intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'articolo 6 della convenzione come sopra approvata.

Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura SEPA DIRECT DEBIT BUSINESS TO BUSINESS (SDD -B2B) viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3 - Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4 - Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti.

Art. 5 - Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 e s. m. i..

Il presente decreto sarà pubblicato per intero sul sito della Regione e per estratto nella G. U. R. S.

Palermo, li 16/03/2018

Il Dirigente della U.O.B.

Maria Francesca Campagna

Il Dirigente del Servizio

Dania Giaceri



IL DIRIGENTE GENERALE

Benedetta Cannata



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE  
AUTOMOBILISTICHE DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE  
N.264/1991 PER CONTO DELLA REGIONE SICILIANA

Il Sig. CRISTALDI ANGELO (di seguito denominato "soggetto autorizzato") codice fiscale CRSNGL67T10G597A nato a PIEDIMONTE ETNEO (CT) il 10/12/1967 e residente a MASCALI (CT), via Spiaggia n.47, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Catania in data 17/09/2002 n.001, nella qualità di Socio accomandatario dell'Agenzia CRISTALDI ANGELO & C.S.A.S. con sede in Giarre (CT) Corso Messina n.60 cap.95014, partita IVA 03377260876, codice operativo M.C.T.C.-CT1045 e la Regione siciliana Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito (di seguito denominata "amministrazione"), con sede in Palermo Via Emanuele Notarbartolo n. 17, rappresentata dalla Dott.ssa Benedetta Grazia Cannata nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.

Premesso:

- che l'art. 31 comma 42, della legge n. 448 del 1998 ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione alla apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- che il decreto del Ministro delle Finanze n.418 del 1998 ha previsto, all'art. 5, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche;
- che il Decreto dell'Assessore regionale del Bilancio e delle Finanze del 22/06/2000 n. 169 ha approvato lo schema di convenzione, in base al quale i soggetti autorizzati possono riscuotere le tasse automobilistiche in Sicilia;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

*Oggetto della convenzione*

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264 del 1991, in seguito denominato "soggetto autorizzato" e la Regione siciliana – Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, in seguito denominata "Amministrazione", finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio di quest'ultima, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2.

*Durata della convenzione*

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto.

2. Il soggetto autorizzato ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite di associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 3 Garanzie

1. Il soggetto autorizzato, che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell'amministrazione apposita domanda di stipula della convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e autenticata ai sensi di legge, nella quale sono riportati:

- a) il nome e il cognome del titolare o la denominazione della società;
- b) il comune e la data di nascita del titolare;
- c) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
- d) l'indirizzo in cui è sita l'impresa o la sede della società (comune, via e numero civico);
- e) il codice fiscale del titolare o della società;
- f) la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e la provincia competente all'adozione del provvedimento;
- g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento di cui all'art. 4;
- h) l'istituto bancario presso il quale elegge domiciliazione bancaria ai fini del riversamento di cui all'art. 6 nonché il numero del proprio conto corrente (iban) ivi aperto.

2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00 euro) a favore dell'amministrazione. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondate per difetto all'unità di euro.

3. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in euro 1.000.000,00 (unmilione euro) di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa Regionale - UNICREDIT S.P.A. con vincolo a favore della Amministrazione. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n.11.

4. Dopo il primo anno di applicazione, è in facoltà dell'Amministrazione adeguare l'importo della fideiussione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario regionale.

5. La prestazione della garanzia secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 in favore della Amministrazione, condiziona la stipula della presente convenzione.

6. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato.

### Art. 4. Collegamento

1. Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità del collegamento stesso.

2. Il soggetto autorizzato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5.  
*Modalità per la riscossione*

1. Il soggetto autorizzato assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

2. Il soggetto autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, il soggetto autorizzato richiede i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

3. Il soggetto autorizzato trasmette i dati al sistema informatico di cui all'art. 4, comma 1, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.

4. E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del soggetto autorizzato ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al soggetto autorizzato da chi effettua il versamento, come stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.

5. E' fatto divieto al soggetto autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta.

6. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare idonee misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante.

Art. 6.  
*Modalità di riversamento*

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il soggetto autorizzato autorizza l'amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (SEPA), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il soggetto autorizzato indica la banca presso la quale detiene il conto.

2. Settimanalmente il soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal soggetto autorizzato secondo le modalità descritte al primo comma entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

3. A fine giornata, il soggetto autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.

4. Sulle somme non riversate dal soggetto autorizzato alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine di cinque giorni, l'amministrazione procede alla escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale nonché alla risoluzione del rapporto con il soggetto autorizzato, prevista dal successivo articolo 8, comma 2.

Art. 7.  
*Corrispettivo per il servizio*

Il soggetto autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione la somma prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999. n. 11.



Art. 8.

*Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto*

1. La Regione Siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, provvederà all'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati, che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle istruzioni ministeriali e/o regionali vigenti.

Delle verifiche effettuate, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dalla presente convenzione e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, adotterà i provvedimenti sanzionatori di competenza, compresa la revoca della concessa autorizzazione..


2. L'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui, a seguito dei controlli, riscontri la falsità delle dichiarazioni di cui alle lettere da a) ad f) e la mancata attuazione degli impegni di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1. Il rapporto è altresì risolto nel caso di reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle operazioni di riscossione, ovvero di mancata prestazione della garanzia per gli anni successivi al primo anno nel corso del quale la presente convenzione produce i suoi effetti, o nell'eventualità che sia stata rilasciata al contribuente una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema o alterata nei dati riportati in quest'ultima.

Art. 9.

*Eventi eccezionali*

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il soggetto autorizzato abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico di cui all'art. 4 non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è attestata con propria dichiarazione dal gestore del sistema informatico, rilasciata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. del 28/12/2000 n.445.



Art. 10

*Trasferimento a titolo universale o a titolo particolare del complesso aziendale*

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'avente causa può sostituirsi al dante causa nel rapporto oggetto della presente convenzione, a partire dal momento in cui è rilasciata a suo favore l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264 del 1991. Ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 11.

*Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale*

Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale disciplinati dal comma 4 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo possono sostituirsi, a quest'ultimo nel rapporto oggetto della presente convenzione per il periodo e alle condizioni individuati dal citato art. 4. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.



Art. 12.

*Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio  
o dell'amministratore in possesso dell'attestato  
di idoneità professionale*

Nei casi di decesso o incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, altro socio o altro amministratore possono sostituirsi al precedente nel rapporto oggetto della presente convenzione, secondo le condizioni indicate dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 13.

*Revoca dell'autorizzazione*

La revoca dell'autorizzazione disposta in base alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, determina anche la cessazione dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 14.

*Controversie*

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti c.p.c..
2. Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri nominati uno dall'amministrazione parte della controversia, uno dal soggetto autorizzato ed il terzo in accordo tra le parti.
3. Nel caso uno dei membri di cui al comma 2 non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui all'art. 810 c.p.c..
4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

*Il soggetto autorizzato*

Per Adesione ----- (Firma)

Vera ed autentica la firma apposta in calce ed a margine della presente scrittura del sig. Crisoldi Angelo nato a Piedimonte Etneo il 10 dicembre 1967 e residente a Kascale via Spieggia n° 47, della cui identità personale io notaio sono certo.

Palermo, li

Riposto, 2 marzo 2018

Palermo 14/03/2018



Il Dirigente Generale  
(Benedetta Cannata)

